

# **Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro**

**(OLL 2)**

**(Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende  
e di lavoratori)**

**Modifica del 31 ottobre 2012**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza 2 del 10 maggio 2000<sup>1</sup> concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

*Art. 48* Aziende di costruzione e di manutenzione di impianti ferroviari

Alle aziende di costruzione e di manutenzione di impianti ferroviari e ai lavoratori in esse occupati nei lavori di manutenzione e di rinnovamento di impianti ferroviari si applica l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché l'articolo 12 capoverso 1, sempreché il lavoro notturno e domenicale, segnatamente agli impianti delle linee ferroviarie e di approvvigionamento in energia elettrica nonché ai dispositivi per il comando e la sicurezza della circolazione ferroviaria, sia necessario per garantire il buon funzionamento dei servizi ferroviari.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2012.

31 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 822.112

